

ISTRUZIONE PARENTALE: UN MODO DIVERSO DI ADEMPIERE AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE

GABRIELLA CHISARI

- **Che cos'è l'istruzione parentale?**
- **Indicazioni operative e competenze**
- **Come individuare la scuola**
- **Gli esami di idoneità**
- **Esami presso altra scuola**
- **Normativa di riferimento**

SOS Dirigenti scolastici

GESTIRE LA SCUOLA mese per mese

SUPPORTO ON LINE PER AFFRONTARE
ADEMPIMENTI E SCADENZE

EDIZIONE
ASINCRONA

UN PERCORSO AGGIORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI, PER AFFRONTARE ADEMPIMENTI, SCADENZE E SCELTE STRATEGICHE PER L'A.S. 2025/2026

Il percorso fornisce un supporto costante e mirato a chi ricopre ruoli organizzativi e strategici nella scuola, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti normativi per affrontare con sicurezza le sfide di ogni mese. Pensato per Dirigenti, staff e referenti, propone approfondimenti sui principali adempimenti da gestire durante l'anno.

Grazie a videolezioni mensili e materiali di supporto, mette a disposizione strumenti operativi, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia scadenze e processi organizzativi.

OBIETTIVO

Il percorso è curato da Dirigenti scolastici con lunga esperienza, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci

A CHI SI RIVOLGE

Dirigenti scolastici, staff del Ds, figure di coordinamento e docenti referenti

EDIZIONE ASINCRONA

14 videolezioni tratte dai nostri webinar supportate da slides e risorse

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO



CHE COS'È L'ISTRUZIONE PARENTALE

Come espressamente stabilito dall'art. 34 della nostra Costituzione, la scuola è obbligatoria e aperta a tutti. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione può essere assolto anche attraverso l'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni *homeschooling* o *home education*, espressioni tutte che stanno ad indicare la libera scelta della famiglia di provvedere direttamente e personalmente all'educazione dei figli minori soggetti all'**obbligo di istruzione**. Essa può essere rivolta a tutti gli studenti e le studentesse compresi nella fascia anagrafica relativa al primo e al secondo ciclo di istruzione. I genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) che intendono avvalersi di questa possibilità devono dimostrare di avere la capacità tecnica o economica di provvedere all'insegnamento parentale. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali. Il dirigente scolastico, a cui è rivolta la richiesta di fruizione, prende atto della scelta dei genitori senza entrare nel



merito della richiesta, deve vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione del minore e mettere in atto e documentare tutte le necessarie misure organizzative e amministrative.



INDICAZIONI OPERATIVE E COMPETENZE

I GENITORI

Entro il termine di scadenza delle iscrizioni, i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) comunicano in modo formale alla scuola competente per territorio di residenza, che assume il ruolo di scuola vigilante,, la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale per l'anno scolastico successivo, completa dei seguenti allegati:

- dichiarazione di possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno
- progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo.

In questo caso non deve essere effettuata alcuna iscrizione on line. La comunicazione, in modalità cartacea, va inviata alla scuola sia da parte dei genitori che hanno deciso di avviare per la prima volta l'istruzione parentale per l'anno scolastico successivo, sia da parte dei genitori che, avendo già



in corso l'istruzione parentale, hanno maturato l'intenzione di continuarla anche per l'anno successivo.

È opportuno che la comunicazione con i relativi allegati sia sottoscritta da entrambi i genitori. Di norma, infatti, le scelte inerenti l'educazione e l'istruzione dei figli devono essere condivise da entrambi i genitori, salvo diverse determinazioni eventualmente disposte dal giudice (nei casi di genitori separati).

IL DIRIGENTE

- verifica che gli obiettivi indicati nel progetto didattico-educativo siano coerenti e conformi con le Indicazioni nazionali, per il primo ciclo o con le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo d'istruzione ed eventualmente chiede, con atto formale, di perfezionare la documentazione e il progetto didattico-educativo rispetto a queste
- prende atto della scelta dei genitori di avvalersi dell'istruzione parentale
- informa i genitori, per iscritto, che l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame annuale di idoneità **entro il 30 giugno** per il primo ciclo; per il secondo ciclo invece secondo il calenda-



rio definito da ogni Istituzione scolastica e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

- informa, altresì, che la domanda di iscrizione all'esame di idoneità dovrà pervenire alla scuola **entro il 30 aprile** dell'anno di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo; entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo, cioè fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
- continua a vigilare, preferibilmente con atti formali, che sia assolto l'obbligo di istruzione.

LA SCUOLA

- aggiorna nell'Anagrafe alunni (ANS) presente al **Sidi** la scelta effettuata dai genitori (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale).



COME INDIVIDUARE LA SCUOLA

- Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado: la comunicazione dei genitori va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza
- Per la scuola secondaria di II grado: la comunicazione va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia il percorso di studi di interesse.

Tali scuole diventano le cosiddette “scuole vigilanti”.



GLI ESAMI DI IDONEITÀ

Ai sensi del Decreto ministeriale n. 218 dell'11/11/2025, concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, *“gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (art. 2 relativo al primo ciclo) o fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione” (art. 5 relativo al secondo ciclo).* Pertanto:

1. Entro il 30 aprile per il primo ciclo o entro il termine fissato dalle singole scuole per il secondo ciclo,, i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) presentano alla scuola la richiesta di partecipazione agli esami di idoneità.
2. Qualora i genitori non presentino la richiesta di partecipazione agli esami di idoneità
 - la scuola dovrà sollecitarne formalmente la presentazione stabilendo anche un termine entro il quale provvedere
 - decorso inutilmente il termine fissato, la scuola provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza dell'alunno, organo preposto, unitamente al dirigente



scolastico, per quanto di competenza, alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005 e dell'art. 114 del D.Lgs. n. 297/1994, come ad oggi ridefinito dal D.L. n. 123 del 15/9/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 13/11/2023.

3. La scuola quindi organizza gli esami di idoneità, come disciplinati dal D.M. n. 218 dell'11/11/2025 e specificatamente sintetizzati nelle recenti Linee guida per l'Istruzione parentale emanate dal MIM con nota n. 6640 del 17/12/2025.
4. In caso di mancata partecipazione agli esami di idoneità degli alunni in istruzione parentale, il dirigente scolastico informa per iscritto il Sindaco per le valutazioni o le verifiche del caso in ragione del rischio di elusione dell'obbligo scolastico.
5. In caso di superamento dell'esame di idoneità la scuola procede con l'aggiornamento sul SIDI registrando l'esito dell'esame di idoneità per aggiornare l'Anagrafe degli alunni e consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.



6. Una volta assolto l'obbligo di istruzione, non è più richiesto lo svolgimento annuale degli esami di idoneità, tranne che lo studente non desideri iscriversi ad una scuola statale o paritaria con rinnovo della comunicazione preventiva, e successiva partecipazione agli esami di idoneità, continuando ad utilizzare la procedura dell'istruzione parentale.

Unica eccezione ai termini sopra indicati per la comunicazione di scelta dell'istruzione parentale è rappresentato dal caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria. La famiglia, in questo caso, può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti.



ESAMI PRESSO ALTRA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e del D.M. n. 5 dell'8/2/2021, è consentito ai genitori (ovvero agli esercenti la responsabilità genitoriale) scegliere per lo svolgimento dell'esame di idoneità una scuola statale o paritaria diversa dalla scuola vigilante. In tal caso, è importante seguire le seguenti indicazioni soggette al controllo da parte dei dirigenti di entrambe le istituzioni:

- i genitori devono informare la scuola vigilante del fatto che hanno indirizzato la domanda di iscrizione agli esami di idoneità in un'altra scuola
- le due scuole, quella vigilante e quella sede di esame di idoneità, diventano corresponsabili rispetto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e devono quindi seguire l'iter previsto dopo l'esame di idoneità che porterà al trasferimento dell'alunno con il rilascio del nulla osta da una scuola a un'altra
- subito dopo lo svolgimento dell'esame di idoneità, la scuola sede d'esame comunicherà l'esito alla scuola vigilante, dopo averne riportato l'esito sul SIDI



- per gli studenti in istruzione parentale sono ammessi trasferimenti solo all'interno di scuole presenti sul territorio del comune di residenza
- la scuola vigilante garantisce che ogni alunno in istruzione parentale risulti in qualsiasi momento iscritto e preso in carico; pertanto il Dirigente Scolastico avrà la responsabilità di vigilare sul rispetto dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994
- è comunque preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame ricada sulla scuola vigilante, in quanto questa ha ricevuto il progetto didattico o la programmazione di massima e ha avuto la possibilità di proporre le eventuali modifiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e con le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.



Non è possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione, art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima
- Costituzione, art. 34 - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità
- D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994, art. 111, c. 2, e art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) come modificato dal D.L. n. 123 del 15/9/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 13/11/2023

> D.LGS. N. 297 DEL 16/4/1994

> D.L. N. 123 DEL 15/9/2023



- D.M. n. 489 del 13/12/2001, art. 2, c.1 - Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'art. 1, c. 6 della legge n. 9 del 20/1/1999, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

[> VAI ALLA NORMA](#)

- D.Lgs. n. 76 del 15/4/2005, art. 1, c. 4 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

[> VAI ALLA NORMA](#)

- Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, c. 62 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

[> VAI ALLA NORMA](#)

- D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017, art. 23 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

[> VAI ALLA NORMA](#)

- D.M. n. 218 dell'11/11/2025 - Tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento

[> VAI ALLA NORMA](#)

- Nota MIM 6640 del 17/12/2025 di trasmissione delle Linee Guida per l'istruzione parentale

[> VAI ALLA NORMA](#)